Automobile Club d'Italia
SPORT

Rep. Coni 34/18
Sent 11/19

TRIBUNALE FEDERALE ACI Sport

Il Tribunale Federale dell'ACI Sport, composto dai Sigg.ri Avv. Camillo Tatozzi (Presidente) Cons. Roberto Bucchi (componente), Avv. Francesco De Beaumont (componente), Gen. Ugo Marchetti, Avv. Giuseppe Violante (componente), assistiti dal responsabile della Segreteria del Tribunale Federale, dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con provvedimento del 17 dicembre 2018, la Procura federale deferiva a questo Tribunale il licenziato Rudi Cappellati Dondolo (licenza conc./cond. 312460) per violazione degli articoli 8 e 8.5 del Regolamento Sportivo Nazionale e chiedeva l'applicazione della sanzione della "sospensione della licenza per giorni 15 e dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento,00)."

La Procura avviava il procedimento a seguito della nota datata 6 luglio 2018 con cui l'avvocato Camilla Beltramini, in nome e per conto del licenziato Luca Pitton, segnalava alla direzione generale dello sport automobilistico dell'ACI un comportamento antisportivo da parte dell'incolpato.

In particolare, con detta nota, il legale del Pitton, riferiva che il proprio assistito era stato ferito a seguito di un sinistro occorso in data 17.6.2018 in località Jesolo, durante la competizione di Karting cat. K 23; precisava, altresì, che sulla chat whats app del gruppo Promo Kart il Cappellati aveva inviato, con riferimento a detto sinistro, alcuni messaggi del seguente tenore "*ghe sta ben*" "*ho avuto la mia vendetta, pecà sol che non era mi a capotarlo*"

La Procura considerava "irrilevanti ai fini della qualificazione del comportamento assunto dal licenziato" le giustificazioni da questi prodotte a mezzo dell'avvocato Anna

Tommasi e, pertanto, deferiva a codesto Tribunale il licenziato Rudi Cappellati Dondolo.

All'udienza dibattimentale celebrata il giorno 9 aprile 2019, il procuratore federale insisteva nelle richieste avanzate con atto deferimento.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio osserva che i fatti oggetto di indagine non sono stati contestati dall'incolpato.

Invero, con la memoria trasmessa a mezzo pec in data 5 ottobre 2018, il legale del Cappellati afferma che questi è "intervenuto con un commento in una chat privata, senza voler in alcun modo creare turbamento od offendere il signor Pitton, ma semplicemente commentando in modo estemporaneo l'accaduto".

Acclarato, pertanto, che l'autore delle frasi riportate nella documentazione acquisita agli atti di causa è il Cappellati, questo Tribunale Federale procede alla disamina della rilevanza disciplinare del comportamento assunto dal licenziato.

In merito osserva che l'articolo 8.1 del regolamento sportivo nazionale impone ai tesserati un generale dovere di correttezza e che, nel caso in esame, le espressioni adoperate dal Cappellati abbiano disatteso tale canone.

L'incolpato, in particolare, si è sottratto al precetto di lealtà e buona educazione civica in base al quale ogni dichiarazione comunque riferibile all'attività sportiva deve essere pertinente con il contesto e, comunque, non ispirarsi a sentimenti vendicativi o conflittuali.

L'aver espresso soddisfazione per la vendetta consumata o, addirittura, l'essersi rammaricati per non aver personalmente determinato l'evento dannoso conseguente al sinistro, costituiscono elementi sintomatici di uno spirito antisportivo.

L'accertamento della violazione del precetto stabilito dalla norma in esame assorbe ogni ulteriore motivo di responsabilità disciplinare oggetto di deferimento.

P.Q.M.

Automobile Club d'Italia
SPORT

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Rudi Cappellati Dondolo (lic. n.312460) responsabile delle infrazioni ascrittegli e gli applica la sanzione della sospensione delle licenze sportive per giorni 15 e dell'ammenda di € 500,00.

Roma 9/4/2019

IL PRESIDENTE

Pres. Camillo Tatozzi

COMPONENTE

Avv. Giuseppe Violante

Giuseppe Violante